

Sul dossier integrativo inviato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo dopo l'ordinanza del G.I.P. che disponeva la misura cautelare carceraria nei confronti dell'onorevole Dell'Utri.

Noi dovremmo esaminare la richiesta di autorizzazione all'arresto *rebus sic stantibus* all'epoca della ordinanza del G.I.P., senza prendere in considerazione atti e documenti successivi ed integrativi non passati al vaglio di tale magistrato.

Nondimeno, essendo il tutto stato sottoposto all'esame della Giunta, facciamo alcune sintetiche considerazioni sui punti ritenuti dalla Procura di maggior interesse.

Da un lato, si tratta di documenti sequestrati a Starace, a Piovella ed alla Padetti che dovrebbero dimostrare, secondo la Procura, «ripetuti tentativi di inquinamento probatorio provenienti da una pluralità di soggetti legati a Publitalia e alla Dreher, ma comunque tutti inequivocabilmente tendenti ad alleggerire la posizione processuale di Marcello Dell'Utri o ancor di più a negare un suo coinvolgimento nei fatti oggetto di indagine». Attività che si sarebbero concretizzate:

1) nell'avvicinamento di possibili testi, così come emergerebbe dalle dichiarazioni del Barbera;

2) nell'occultamento di possibili prove del suo coinvolgimento, come risulterebbe dai documenti sequestrati presso Starace e Piovella;

3) dalle false dichiarazioni rese da una serie di testi o da persone oggi indagate come Piovella, Starace, Biraghi, Paoletti e Pizzo.

Questi tre punti meritano un breve commento:

1) per quanto riguarda il Barbera, non risponde assolutamente a verità che lo stesso abbia dichiarato di essere stato in qualche modo avvicinato dall'on. Dell'Utri;

2) per quanto riguarda i documenti che comproverebbero il coinvolgimento del Dell'Utri precisiamo, a tutto concedere ed

aderendo alla prospettazione del P.M., che il coinvolgimento sarebbe eventualmente della struttura locale di Publitalia e mai dall'on. Dell'Utri che, come da lui precisato in sede di audizione, all'epoca era il responsabile di vertice di una azienda che fatturava tremila miliardi all'anno e che verosimilmente non seguiva tutte le operazioni effettuate dalle strutture territoriali della stessa. Dato e non concesso che queste ultime siano state davvero coinvolte e non invece il Piovella in proprio come sostenuto dal medesimo e dallo stesso on. Dell'Utri;

3) per quanto riguarda le pretese false dichiarazioni rese da alcuni personaggi, dato e non concesso che le stesse siano davvero menzognere, per coinvolgere l'onorevole Dell'Utri in una vasta operazione di inquinamento probatorio si sarebbe dovuto dimostrare dal P.M., ma non è stato fatto, che il predetto parlamentare avesse avuto previamente un qualsivoglia contatto con i medesimi per concordare con loro le predette false dichiarazioni.

La Procura prende poi spunto da una sentenza di condanna dell'on. Dell'Utri pronunciata dall'autorità giudiziaria di Torino per desumere dalla motivazione della medesima la «capacità di inquinamento probatorio del Dell'Utri in presenza di una intensa e costante attività volta a rendere più difficoltose e problematiche le investigazioni in corso».

Dato anche qui e non concesso che in quel processo l'onorevole Dell'Utri abbia davvero posto in essere attività di inquinamento, per giustificare nel nostro caso una misura cautelare carceraria sul presupposto di un pericolo di inquinamento probatorio sarebbe indispensabile che tale pericolo fosse davvero concreto e non presunto, desunto o addirittura indotto da altro processo.

La Procura poi riferisce che tale Leonardo Canino, recatosi il giorno di capodanno del 1999 a casa del Chiofalo, avrebbe visto costui sventolargli in faccia una quindicina di banconote da lire 500.000 ciascuna. In quell'occasione il Ca-

nino vide altresì le due ceste di frutta esotica portate il giorno precedente dall'on. Dell'Utri.

Successivamente presso l'abitazione del Chiofalo fu rinvenuta la somma in contanti di lire 80 milioni che la di lui moglie giustificò come provento di una vendita immobiliare risalente al 1994. È poi risultato vero che il pagamento fu effettuato in contanti per tale cifra. In una foto scattata il 31 dicembre 1998 davanti all'abitazione del Chiofalo apparirebbe Gianfranco Piccolo, autista dell'on. Dell'Utri, con una borsa in mano. Esibita tale foto al Piccolo che precedentemente aveva escluso che l'on. Dell'Utri avesse alcuna borsa, ammise poi che probabilmente l'aveva.

La Procura in funzione di ciò ipotizza che il 31 dicembre 1998 l'on. Dell'Utri abbia consegnato al Chiofalo una borsa contenente la somma di lire 80 milioni.

Tale ragionamento rappresenta una mera ipotesi non suffragata da alcun riscontro per i seguenti motivi:

1) Non vi è la prova certa che l'on. Dell'Utri abbia portato e lasciato presso la casa del Chiofalo la famosa borsa dal momento che la foto che la riprenderebbe appare ben poco chiara.

2) Il Piccolo soltanto dopo che la Procura gli aveva contestato che quella foto lo riprendeva con una borsa dichiarò: « prendo atto della fotografia contraddistinta dal n. 29 che mi ponete in visione, dove effettivamente riconosco di mettere in mano una borsa ».

3) L'on. Dell'Utri si accorse al casello di Rimini sud di essere oggetto di pedinamento. Sarebbe stato in tal caso davvero un folle a consegnare una borsa contenente denaro al Chiofalo dal momento che la stessa poteva venire immediatamente sequestrata.

4) È la stessa Procura che manifesta evidenti perplessità:

« questa borsa non è stata rinvenuta nel corso delle perquisizioni presso l'abitazione del Chiofalo; (...) »

che ne ha fatto il Chiofalo? L'ha forse occultata o se ne è disfatto e perché? Cosa conteneva la borsa? ».

Conclusioni.

Abbiamo ritenuto di sottoporre all'aula una relazione particolarmente lunga nella riportando i passaggi più significativi dell'ordinanza del GIP e della memoria dell'onorevole Dell'Utri per consentire ai Colleghi di farsi un'opinione personale ed individuale mettendo a confronto la tesi dell'accusa e quella della difesa.

Confidando di aver svolto questo incarico con obbiettività è ora nostro dovere assumere le conclusioni da sottoporre all'Assemblea.

Delle circa trecento pagine dell'ordinanza del GIP soltanto quattro sono dedicate alle cosiddette esigenze cautelari la cui presenza giustificerebbe l'adozione della misura al nostro esame.

In riferimento al capo « A », il GIP le limita in « gravi, concrete esigenze di tutela della genuinità delle fonti di prova » soprattutto, se non esclusivamente « in ragione della reticenza manifestata da diversi soggetti, nel corso delle dichiarazioni rese al Pubblico Ministero e dal palese tentativo di inquinamento probatorio condotto dal Piovella ».

Come già detto, non può integrare l'ipotesi di « concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova » non un fatto che si assume commesso dall'onorevole Dell'Utri, magari contattando previamente i vari testimoni, ma la loro eventuale reticenza od il tentativo di inquinamento di prove (sarebbe il caso del Piovella), commesso eventualmente da uno di essi senza intervento alcuno da parte del deputato indagato.

Ricordiamo altresì che i fatti risalgono a oltre 7 anni fa e che la Procura della Repubblica di Palermo ha atteso oltre 2 anni dalle iniziali dichiarazioni del Garraffa per chiedere la misura cautelare carceraria per l'onorevole Dell'Utri che il GIP ha limitato a 4 mesi. Si tratta all'evidenza

di una misura tardivamente disposta e non necessaria.

Per quanto riguarda la calunnia di cui al capo « C », parimenti il GIP adduce la sussistenza di « un concreto pericolo per la conservazione della genuinità delle fonti di prova » nonché « un concreto pericolo di reiterazione del reato ».

Il GIP assume « che il pericolo di reiterazione del reato risulta particolarmente grave in ragione anche dello status istituzionale del Dell'Utri, deputato della Repubblica, che gli fornisce una capacità di manovra certamente superiore a quella del comune cittadino e che l'evidenziato pericolo risulta particolarmente concreto in ragione della sazi personalità, quali emergono dai comportamenti esaminati ».

La Camera dovrà esprimersi sul fatto che un deputato della Repubblica, chiunque esso sia, debba, proprio perché tale e per precisa specificità soggettiva, presumersi di pericolo per l'inquinamento delle prove e per la reiterazione dei reati.

Per quanto riguarda il pericolo di inquinamento probatorio il GIP lo collega ai contatti telefonici intervenuti tra l'onorevole Dell'Utri ed il Cirfeta ed agli incontri avuti dal deputato con il Chiofalo quando già si era consumata la pretesa attività calunnatoria posta in essere da questi due collaboranti senza alcuna preliminare intesa con l'onorevole Dell'Utri medesimo.

È più credibile la tesi accusatoria secondo cui l'onorevole Dell'Utri andava a concorrere in un reato di calunnia già posto in essere, oppure la tesi difensiva secondo cui il parlamentare, contattato dai due predetti pentiti, cercava di verificare la loro attendibilità per poterli citare come testimoni nel processo a suo carico a Palermo?

Il vecchio codice di procedura penale prevedeva la necessità di « sufficienti » indizi di colpevolezza per l'adozione di misure cautelari mentre, per quello attualmente in vigore gli indizi non devono essere più sufficienti ma « gravi » e cioè indizi di maggior consistenza.

Un indizio può essere « sufficiente » sostenere l'accusa ma non per poter disporre la custodia cautelare.

Per la Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 21 aprile 1995, Cass. 25 ottobre 1995 e Cass. 15 maggio 1992 n. 1198) gli indizi debbono essere tali che consentano di pervenire ad un giudizio di alta probabilità di commissione del reato e di attribuibilità all'indagato. Occorre pertanto, così come insegna la Suprema Corte, un prudente apprezzamento del Magistrato.

Noi non vogliamo credere alla congiura prospettata dall'On. Dell'Utri ed in qualche modo da lui anche documentata, ma è certo che da parte della magistratura palermitana sia mancato quel « prudente apprezzamento » che da più parti si è ritenuto risolversi in un vero e proprio accanimento giudiziario nei suoi confronti, con cui si sono trasformati semplici indizi in gravi indizi, tali da determinare la di lui custodia cautelare.

Il GIP assume che nella specie le esigenze cautelari sarebbero quelle previste dalla lettera *a*) (pericolo di inquinamento delle prove) e dalla lettera *c*) (pericolo di reiterazione dei reati) dell'articolo 274 c.p.p.

La Corte di cassazione ha statuito che « in tema di misure cautelari il pericolo per l'acquisizione e la genuinità della prova deve essere concreto e va identificato in tutte quelle situazioni in cui si possa desumere secondo la regola dell'*id quod plerumque accidit*, che l'indagato possa realmente turbare il processo formativo della prova ostacolandone la ricerca o inquinando le relative fonti. È necessario che il giudice indichi con riferimento all'indagato le specifiche circostanze di fatto con le quali è desunto e fornisca sul punto adeguata e logica motivazione » (Cass. n. 1460 del 19 aprile 1995). Tutto ciò nel caso dell'onorevole Dell'Utri non è però accaduto.

Come già detto, si è sostenuto che se non saremmo in presenza di una congiura ci troveremmo però di fronte ad un effettivo accanimento giudiziario che sulla base di semplici indizi e in assenza di esigenze cautelari serie potrebbe anche integrare il *fumus persecutionis* in funzione del quale la richiesta di arresto non potrebbe che venire respinta.

Ricordiamo che sono stati peraltro numerosi (oltre cinquanta) i casi di richiesta di arresto nei confronti di deputati nel corso delle varie legislature. Di quelli sottoposti alla valutazione della Camera dei deputati, soltanto quattro hanno visto l'accoglimento della richiesta di arresto formulata nei confronti di deputati. In tutti gli altri casi la richiesta non è stata accolta. Poiché il tema prevalente del nostro dibattito riguarderà l'esistenza e la necessità di un *fumus persecutionis* per poter giungere al diniego dell'arresto, crediamo sia nostro dovere rassegnare ai colleghi della Camera un convincimento che nasce dall'attenta lettura delle carte. Solo in due o tre casi, rispetto agli oltre cinquanta in cui è stata respinta la richiesta di arresto, la motivazione che la Giunta ha portato all'Assemblea e che quest'ultima ha poi accolto, faceva riferimento al *fumus persecutionis*. Negli altri casi, quindi nella stragrande maggioranza, la ragione addotta dalla Camera per respingere l'autorizzazione all'arresto del parlamentare è stata basata su altre argomentazioni. Non dobbiamo tra l'altro dimenticare che il *fumus persecutionis*, ha comunque avuto applicazione nei confronti delle richieste di autorizzazione a procedere che fino al 1993 necessariamente si accompagnavano anche alla richiesta di arresto. Accanto alla richiesta di autorizzazione a procedere, contestualmente giungeva alla Camera, ove si trattasse di casi in cui il mandato di cattura fosse obbligatorio o comunque qualora la magistratura lo ritenesse necessario, la richiesta di poter procedere nel procedimento penale anche con l'arresto. In assenza del *fumus persecutionis* veniva concessa l'autorizzazione a procedere ma nonostante ciò veniva respinta la richiesta di arresto non ritenendosi pertanto il predetto *fumus* necessario al fine di negare l'autorizzazione all'arresto medesimo. Esaminando i casi ad uno ad uno, ci accorgiamo — come dicevamo prima — che tale criterio non è praticamente mai stato utilizzato. Al contrario, le ragioni che hanno indotto la Camera a respingere in quasi tutti i casi (indicheremo in quali non è stato così) la richiesta della magistratura

hanno trovato il loro fondamento nell'esigenza di salvaguardare l'integrità numerica della Camera stessa. In altri casi si è ritenuto tollerabile un sacrificio dell'interesse di giustizia.

Intendiamo cioè sostenere che la contrapposizione che vede da un lato il Parlamento e dall'altro la magistratura, un risultato che suona come sconfitta per l'uno o per l'altro, o come delegittimazione della magistratura o del Parlamento, non ha mai trovato accoglimento in quest'aula. I soli casi in cui l'autorizzazione a procedere è stata accolta avevano di particolare (questo è un dato fondamentale che sottoponiamo alla vostra attenzione) la eccezionale gravità dei reati contestati al Parlamentare. All'onorevole Moranino venivano contestati i reati di omicidio continuato e doppiamente aggravato, occultamento continuato e aggravato di cadavere, tentato omicidio continuato. All'onorevole Saccucci venivano contestati, tra gli altri i reati di omicidio e tentato omicidio. L'onorevole Antonio Negri doveva rispondere, tra gli altri dei reati di insurrezione armata contro i poteri dello Stato, formazione e partecipazione a più bande armate, promozione, costituzione, organizzazione e direzione di associazioni sovversive, sequestro di più persone pluri aggravato, devastazione e saccheggio aggravati. Per l'onorevole Abbattangelo si trattò invece di dare esecuzione ad una sentenza irrevocabile e fa quindi una decisione sostanzialmente dovuta.

Questi che ho richiamato sono stati gli unici casi in cui la Camera ha ritenuto di far prevalere l'interesse di giustizia — a che cioè il provvedimento del magistrato potesse avere corso — sull'altro interesse, ugualmente costituzionalmente protetto, che è quello del mantenimento del proprio *plenum*.

Quindi, il problema non è di porre il voto di ciascuno di noi in alternativa all'azione dei magistrati; si può rispettarla e si può essere tranquillamente fiduciosi che i magistrati facciano la loro opera, si può pensare che essi l'abbiano svolta al meglio e contemporaneamente, come quasi sem-

pre è avvenuto, negare l'autorizzazione all'arresto. E fonte di confusione sostenere che il nostro operato debba essere in contrapposizione a qualcuno.

Dobbiamo allora valutare in questa sede se gli elementi che i magistrati ci hanno rassegnato integrino i requisiti previsti dall'articolo 274 c.p.p., se ci indichino indizi ed elementi di colpevolezza tali da rendere inderogabile l'arresto e se i reati commessi siano di particolare gravità. Questo dobbiamo valutare e contrapporlo all'esigenza che, salvo casi eccezionali questa Camera deve poter decidere con il numero complessivo che gli elettori hanno stabilito in ossequio alla Costituzione.

Riteniamo che nel caso specifico non ci siano stati forniti né indirizzi né elementi di colpevolezza così evidenti, schiacciati e chiari — si potrebbe addirittura sostenere il contrario —, da far venir meno quell'esigenza di mantenimento del plenum e, ancor di più riteniamo che non sussistano gli elementi indicati nell'articolo 274 c.p.p. e

neanche quelli di cui al terzo comma dell'articolo 275 c.p.p.

Il caso dell'on. Dell'Utri è senz'altro simile a quello degli oltre 50 parlamentari — semmai, è molto meno grave — per i quali questo Parlamento ha rifiutato di concedere l'autorizzazione all'arresto richiesta dalla magistratura, mentre è assai dissimile dai casi di Moranino, di Toni Negri e di Saccucci per i quali, in via del tutto eccezionale, il Parlamento concesse tale autorizzazione.

Anche a prescindere dal complesso degli argomenti sopra esposti, come è stato giustamente rilevato in Giunta dall'on. Cermigna, ci troviamo di fronte ad una evidente sproporzione tra la misura cautelare adottata nei confronti dell'on. Dell'Utri e i reati a lui contestati.

La Giunta propone quindi all'Assemblea di non concedere l'autorizzazione all'arresto nei confronti dell'onorevole Dell'Utri.

Filippo BERSELLI, *Relatore*